

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3 LETT. K)
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I sottoscritti:

Roberto Selci e Giovanni Ciurlo nella qualità rispettivamente di legale rappresentante e Presidente del Collegio Sindacale della società Biesse S.p.A., con sede legale in Pesaro, via della Meccanica 16 (di seguito la "Società"), quotata sul mercato MTA, segmento Star, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ai fini di quanto previsto dall'art. 2.2.3, comma 3, lettera k), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il "Regolamento")⁽¹⁾,

dichiarano

che il Consiglio di Amministrazione⁽²⁾ della Società nella seduta del 27 Aprile 2012 ha ritenuto che il proprio membro **Giampaolo Garattoni** è indipendente, a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione indicati dall'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina⁽³⁾

⁽¹⁾ Art. 2.2.3., comma 3, del Regolamento: *"Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: (...) k) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell'adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. L'entrata in vigore della disciplina è subordinata all'esplicito assenso della Consob; (...)"*

⁽²⁾ Qualora la società abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, la valutazione del rispetto dei requisiti di indipendenza e, conseguentemente, la verifica periodica dovranno intendersi riferite ai membri del Consiglio di Gestione o, nell'ipotesi prevista dall'art. 12.C.1., lettera b), del Codice di Autodisciplina, ai membri del Consiglio di Sorveglianza. In quest'ultimo caso la valutazione dell'indipendenza spetta al Consiglio di Sorveglianza.

⁽³⁾ Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina: *"Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei proprio componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:*


- a) *se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente, o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;*
- b) *se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;*
- c) *se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:*
 - *con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;*
 - *con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;**ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;*
- d) *se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;*
- e) *se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;*
- f) *se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente ha un incarico di amministratore;*
- g) *se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;*
- h) *se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti."*

- che il Collegio Sindacale (o Consiglio di Sorveglianza) ⁽⁴⁾ ha verificato, nella seduta del 27 Aprile 2012, la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione (o Consiglio di Gestione) per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Pesaro, 27 Aprile 2012 _____
(luogo, data)



Legale rappresentante



Presidente del Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza

⁽⁴⁾ Questa parte della dichiarazione non deve essere compilata nel caso la Società abbia adottato il sistema monistico o il sistema dualistico nell'ipotesi prevista dall'art. 12.C.1, lettera b), del Codice di Autodisciplina.

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3 LETT. K)
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I sottoscritti:

Roberto Selci e Giovanni Ciurlo nella qualità rispettivamente di legale rappresentante e Presidente del Collegio Sindacale della società Biesse S.p.A., con sede legale in Pesaro, via della Meccanica 16 (di seguito la “Società”), quotata sul mercato MTA, segmento Star, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ai fini di quanto previsto dall’art. 2.2.3, comma 3, lettera k), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il “Regolamento”) ⁽¹⁾,

dichiarano

che il Consiglio di Amministrazione ⁽²⁾ della Società nella seduta del 27 Aprile 2012 ha ritenuto che il proprio membro **Leone Sibani** è indipendente, a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione indicati dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina ⁽³⁾

⁽¹⁾ Art. 2.2.3., comma 3, del Regolamento: “Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: (...) k) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell’adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob; (...)”

⁽²⁾ Qualora la società abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, la valutazione del rispetto dei requisiti di indipendenza e, conseguentemente, la verifica periodica dovranno intendersi riferite ai membri del Consiglio di Gestione o, nell’ipotesi prevista dall’art. 12.C.1., lettera b), del Codice di Autodisciplina, ai membri del Consiglio di Sorveglianza. In quest’ultimo caso la valutazione dell’indipendenza spetta al Consiglio di Sorveglianza.


⁽³⁾ Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina: “Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei proprio componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente, o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente ha un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell’emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

- che il Collegio Sindacale (o Consiglio di Sorveglianza)⁽⁴⁾ ha verificato, nella seduta del 27 Aprile 2012, la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione (o Consiglio di Gestione) per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Pesaro, 27 Aprile 2012 _____

(luogo, data)



Legale rappresentante



Presidente del Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza

⁽⁴⁾ Questa parte della dichiarazione non deve essere compilata nel caso la Società abbia adottato il sistema monistico o il sistema dualistico nell'ipotesi prevista dall'art. 12.C.1, lettera b), del Codice di Autodisciplina.

**DICHIARAZIONE EX ART. 2.2.3, COMMA 3 LETT. K)
DEL REGOLAMENTO DEI MERCATI ORGANIZZATI E GESTITI
DA BORSA ITALIANA S.p.A.**

I sottoscritti:

Roberto Selci e Giovanni Ciurlo nella qualità rispettivamente di legale rappresentante e Presidente del Collegio Sindacale della società Biesse S.p.A., con sede legale in Pesaro, via della Meccanica 16 (di seguito la “Società”), quotata sul mercato MTA, segmento Star, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A. ai fini di quanto previsto dall’art. 2.2.3, comma 3, lettera k), del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (di seguito il “Regolamento”) ⁽¹⁾,

dichiarano

che il Consiglio di Amministrazione ⁽²⁾ della Società nella seduta del 27 Aprile 2012 ha ritenuto che il proprio membro **Salvatore Giordano** è indipendente, a seguito di apposita verifica condotta secondo i criteri di valutazione indicati dall’art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina ⁽³⁾

⁽¹⁾ Art. 2.2.3., comma 3, del Regolamento: “Al fine di ottenere e mantenere la qualifica di Star, gli emittenti devono: (...) k) applicare, per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione nonché il ruolo e le funzioni degli amministratori non esecutivi e indipendenti, i principi e i criteri applicativi previsti dagli articoli 2 e 3 del Codice di Autodisciplina. Borsa Italiana definisce nelle Istruzioni criteri generali per la valutazione dell’adeguatezza del numero degli amministratori indipendenti. L’entrata in vigore della disciplina è subordinata all’esplicito assenso della Consob; (...)”

⁽²⁾ Qualora la società abbia adottato il sistema dualistico di amministrazione e controllo, la valutazione del rispetto dei requisiti di indipendenza e, conseguentemente, la verifica periodica dovranno intendersi riferite ai membri del Consiglio di Gestione o, nell’ipotesi prevista dall’art. 12.C.1., lettera b), del Codice di Autodisciplina, ai membri del Consiglio di Sorveglianza. In quest’ultimo caso la valutazione dell’indipendenza spetta al Consiglio di Sorveglianza.

⁽³⁾ Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina: “Il consiglio di amministrazione valuta l’indipendenza dei proprio componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l’emittente, o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un’influenza notevole sulla Società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell’Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l’emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l’emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un’influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell’esercizio precedente una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l’emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all’emolumento “fisso” di amministratore non esecutivo dell’emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell’emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’emittente ha un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell’emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.”

- che il Collegio Sindacale (o Consiglio di Sorveglianza) ⁽⁴⁾ ha verificato, nella seduta del 27 Aprile 2012, la corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui sopra e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione (o Consiglio di Gestione) per valutare l'indipendenza dei propri membri.

Pesaro, 27 Aprile 2012 _____

(luogo, data)



Legale rappresentante



Presidente del Collegio Sindacale / Consiglio di Sorveglianza

⁽⁴⁾ Questa parte della dichiarazione non deve essere compilata nel caso la Società abbia adottato il sistema monistico o il sistema dualistico nell'ipotesi prevista dall'art. 12.C.1, lettera b), del Codice di Autodisciplina.